324/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **80624** del registro di Segreteria, proposto da XX**,** nata a omissis (omissis) il omissis, residente in omissis (omissis), Via omissis n. omissis, CF: omissis, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Marina Milli (C.F. MLLMRN59A44H501S) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 8, la quale indica ai fini delle comunicazioni di rito l'indirizzo pec: marina.milli@avvocato.pe.it

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M, pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax 06.94527726) giusta procura generale alle liti in atti elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29.

Visto il decreto presidenziale del 4 marzo 2025, n. 202, di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza del 22 settembre 2026 l'Avv. Marina Milli, per la parte ricorrente; l'Avv. Flavia Incletolli, per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra XX docente di religione presso le scuole elementari dal 1999 al 2007 e successivamente insegnante di ruolo sino al 2017, ha dedotto di avere presentato domanda di pensione diretta di vecchiaia in data 9.12.2021, per il tramite del Patronato ACLI, con decorrenza 1.9.2019 (età anagrafica 69 anni). All'esito l'INPS con provvedimento del 18.1.2022 ha liquidato in via provvisoria la pensione ordinaria, senza precisarne la natura, con decorrenza dal 5.1.2021 ivi quantificando il dovuto in complessivi € 3.442,22 annui lordi computando esclusivamente il servizio di ruolo (2007 – 2017).

Attesa l'omessa valorizzazione dei servizi pre-ruolo (1999 – 2007) la odierna ricorrente ha, quindi, inoltrato, in data 9.02.2024, domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico respinta dall'Istituto previdenziale non risultando "certificati in posizione assicurativa" i servizi suddetti, assenti nello stato matricolare rilasciato dal Provveditorato (ora Ufficio scolastico).

Atteso il diniego opposto, la ricorrente ha intimato la corretta liquidazione del trattamento pensionistico (istanza del 9.9.2024, ancora una volta senza esito.

Ha quindi convenuto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avanti a questo Giudici ivi rassegnando le seguenti conclusioni "*che in accoglimento del presente ricorso: 1. sia dichiarato il suo diritto a conseguire la liquidazione della pensione diretta di vecchiaia, come da domanda del 9.12.2021, comprensiva anche del periodo di servizio 1999 – 2007 svolto pre-ruolo; 2. sia condannato l'INPS: a. alla revoca del provvedimento di pensione provvisoria in data 18.1.2022, e alla liquidazione della pensione definitiva di vecchiaia secondo la contribuzione di cui al punto 1.; b. a liquidare alla ricorrente la pensione a far tempo dal 5.1.2021; c. a corrispondere gli arretrati della suddetta pensione maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolare secondo la legge*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 13 febbraio 2026 si è costituito in giudizio l'Istituto previdenziale rappresentando di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dovuto con determina omissis del omissis e di avere, al

contempo, provveduto alla liquidazione degli arretrati dovuti la cui liquidazione è prevista a valere sul rateo di aprile 2026. Ha quindi concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3. Con successiva memoria prodotta in data 23 marzo 2026,

attesa l'apparente omessa registrazione agli atti del fascicolo della propria memoria di costituzione l'Inps ha ribadito quanto già illustrato e ha insistito per la cessazione della materia del contendere.

4. All'udienza di trattazione del 24 marzo 2026 le parti si davano reciprocamente atto dell'avvenuta riliquidazione del trattamento di pensione comprensivo anche dei periodi pre-ruolo. Il procuratore della ricorrente, tuttavia, formulava istanza di rinvio per la verifica dell'effettivo computo degli interessi legali sulle somme liquidate e il giudizio, attesa la mancata opposizione della difesa dell'INPS, veniva rinviato all'udienza del 30.6.2026.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Nel corso della discussione svoltasi nella citata udienza il procuratore della parte ricorrente, dato atto dell'avvenuta riliquidazione delle somme dovute, ha chiesto un breve rinvio per la verifica della correttezza delle somme corrisposte a titolo di interessi legali al quale il procuratore dell'INPS non si è opposto.

All'esito, dunque, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza di discussione.

6. All'udienza di trattazione del 22.09.2026, i procuratori delle parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio è la corretta determinazione del

trattamento pensionistico da riconoscersi in capo alla ricorrente per effetto della inclusione dei servizi pre-ruolo prestati dalla medesima ricorrente a far data dall'anno *1999 e sino all'anno 2007*.

Tale periodo, ha precisato la ricorrente, compariva regolarmente negli estratti INPS (cfr. ricorso pagg. 3 e 4 "*periodo compariva già nell'estratto conto informativo del 14.2.2014 (doc.6), relativo ai periodi di 3 servizio riconosciuti, e compare altresì nell'estratto conto del 5.2.2020 (doc.7), relativo alla posizione assicurativa in possesso dell'INPS.*) e, pertanto, avrebbe dovuto essere correttamente inserito nella base di calcolo del trattamento di quiescenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Come noto la normativa applicabile *ratione temporis* prevedeva che il servizio pre-ruolo fosse valutato per intero per i primi quattro anni, per i restanti anni era computato per 2/3 ai soli fini giuridici e per 1/3 ai soli fini economici (L. 576/1970, D.P.R. n. 399/88 e D.lgs. n. 297/94, disciplina poi superata dal D.L. n. 69/2023, c.d. "salva infrazioni", convertito nella L. n. 103/2023).

Nel corso del giudizio, la difesa dell'INPS ha ritualmente asseverato l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico della odierna ricorrente con determinazione n. omissis datata omissis e il futuro pagamento degli arretrati (euro 7.019,94) a valere sulla rata di aprile 2026.

Anche il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto adeguamento del trattamento pensionistico spettante, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, pur rilevando che dall'esame del cedolino di pensione del mese di aprile 2026, prodotto, non fosse comunque rilevabile l'effettiva liquidazione degli interessi legali.

Nel corso dell'odierna udienza, le parti richiamando i propri scritti, hanno concluso congiuntamente per la cessazione della materia del contendere.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Può e deve, pertanto, essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere.

3. Le spese devono essere liquidate a favore della ricorrente virtualmente vittoriosa e quantificate in € 2.000,00 (euro duemila) con distrazione in favore dell'Avvocato della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 (euro duemila), da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.09.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.09.2026 09:38:29
GMT+02:00